

Sentenza n. 428/2017 pubbl. il 16/01/2017
RG n. 56911/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati

dott. **Vincenzo Perozziello** Presidente
dr.ssa **Marianna Galioto** giudice
dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. **56911/2015** R.g. promossa da
GIORGIO NOBILE, elettivamente domiciliato in Milano, via Visconti di Modrone 1,
presso i procuratori e difensori avv. Giulio PIPERNO e Gianandrea GIANCOTTI

attore

contro

EUPHON COMMUNICATION S.p.A. e VOLUME S.R.L., elettivamente domiciliate
presso l'avv. Alessandro RIPA in Milano, via Podgora 13, ma rappresentate e difese
dall'avv. Giorgio DE SANTIS

convenute

CONCLUSIONI

Per GIORGIO NOBILE:

Voglia l'Ill.mo Tribunale,
respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda,
NEL MERITO

(1) accertare e dichiarare l'intervenuta revoca immotivata e senza giusta causa delle deleghe attribuite
all'Ing. Nobile dalla società Euphon Communication S.p.A.;



Sentenza n. 428/2017 pubbl. il 16/01/2017
RG n. 56911/2015

(2) accertare e dichiarare le intervenute dimissioni per giusta causa dell'Ing. Nobile prima della scadenza del triennio oggetto di mandato del ricorrente dalla carica di amministratore delegato della convenuta Euphon Communication S.p.A.;

(3) accertare e dichiarare l'intervenuta revoca immotivata e senza giusta causa delle deleghe attribuite all'Ing. Nobile dalla società Volume S.r.l.;

(4) accertare e dichiarare le intervenute dimissioni per giusta causa dell'Ing. Nobile prima della scadenza del triennio oggetto di mandato del ricorrente dalla carica di amministratore delegato della convenuta Volume S.r.l.;

(5) accertare e dichiarare il diritto dell'Ing. Nobile all'integrale risarcimento di tutti i danni subiti per effetto delle predette anticipate e ingiustificate revoche di cui ai punti 1 e 3 e delle dimissioni per giusta causa di cui ai punti 2 e 4, previa liquidazione anche in via equitativa degli stessi, condannare: (i) la società convenuta Euphon Communication S.p.A. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al relativo pagamento all'Ing. Nobile di tutte le spettanze al medesimo dovute, che si propongono nella misura di Euro 75.000,00 o della veriore, maggiore o minor somma, accertanda in corso di causa, nonché (ii) la società Volume S.r.l. in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, al relativo pagamento all'Ing. Nobile di tutte le spettanze al medesimo dovute, che si propongono nella misura di Euro 80.000,00 o della veriore, maggiore o minor somma, accertanda in corso di causa;

(6) maggiorare le somme di cui al punto 5, riconosciute dovute all'Ing. Nobile, della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dalle singole date di maturazione al saldo;

(7) respingere le domande riconvenzionali proposte dalle società convenute, in via preliminare, in quanto inammissibili e/o improcedibili non avendo le società autorizzato le relative azioni con delibere assembleari *ex artt.* 2393, comma 1, e 2476 cod. civ.;

(8) respingere comunque le domande riconvenzionali proposte dalle società convenute in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni chiarite nelle difese in atti e anche vista l'intervenuta prescrizione dell'azione *ex artt.* 2393, comma 4, e 2949 cod. civ.;

IN VIA ISTRUTTORIA

(9) preso atto dell'ordinanza del G.I. Dott. Vannicelli in data 20 aprile 2016, in via cautelativa e subordinata, ribadita l'opposizione alle istanze istruttorie delle società convenute per le ragioni tutte esposte nella seconda e terza memoria *ex art.* 183, comma 6, c.p.c., ammettersi la prova per testimoni dedotta dall'Ing. Nobile:

- sui capitoli dedotti nella prima memoria *ex art.* 183, comma 6, c.p.c. dal n. 3.1. (cfr. pag. 7) al n. 3.89 (cfr. pag. 21) e dal n. 4.1. (cfr. pag. 34) al n. 4.27 (cfr. pag. 38), tutti da intendersi preceduti dalle parole "*Vero che*";

- sui capitoli dedotti nella seconda memoria *ex art.* 183, comma 6, c.p.c. dal n. 3.1. al n. 3.18, tutti da intendersi preceduti dalle parole "*Vero che*";

- sui capitoli dedotti nella terza memoria *ex art.* 183, comma 6, c.p.c. dal n. 1 al n. 10, tutti da intendersi preceduti dalle parole "*Vero che*";

con i testimoni già indicati in atti;

IN OGNI CASO

(10) visto l'art. 91 c.p.c., condannare le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore* ed in solido tra di loro, al rimborso all'Ing. Giorgio Nobile delle competenze e spese di giudizio in applicazione del D.M.

10 marzo 2014, n. 55, che si propongono in un importo non inferiore a Euro 30.000,00, oltre al C.U.F. e al rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;

(11) visto l'art. 96, commi 1 e 3, c.p.c., condannare le società convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore* ed in solido tra di loro, al

pagamento in favore del ricorrente di un'ulteriore somma, da liquidarsi equitativamente, che si propone pari a Euro 30.000,00 vista la palese infondatezza delle domande riconvenzionali proposte nei confronti dell'Ing. Nobile.



Sentenza n. 428/2017 pubbl. il 16/01/2017
RG n. 56911/2015

Per EUPHON COMMUNICATION S.p.A. e per VOLUME S.R.L.:

Voglia il Tribunale adito, con rigetto di ogni contraria istanza ed eccezione:

- a) In via principale, dichiarare inammissibili e/o, comunque, rigettare integralmente tutte le avverse domande, siccome totalmente infondate in fatto ed in diritto;
- b) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la responsabilità dell'Ing. Nobile per violazione dei doveri e responsabilità inerenti la propria posizione di Amministratore delle società convenute e, per l'effetto, condannarlo a risarcire dette società, in persona dei l.r.p.t., dei danni tutti subiti e quantificati in complessivi € 1.667.853,41, o, comunque, nella somma maggiore o, in subordine, minore che risulterà di giustizia (con quantificazione da effettuarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.; eventualmente, anche a mezzo della richiesta CTU tecnico-contabile);
- c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, ex art. 91 c.p.c.

In via istruttoria, previa revoca / modifica dell'ordinanza del 20.04.2016, si chiede ammettersi interrogatorio formale del ricorrente/attore e prova per testi diretta sulle circostanze tutte di cui alla introduttiva memoria di costituzione con domanda riconvenzionale innanzi il Giudice del Lavoro, nonché nella memoria ex art. 183 sesto comma n.2 c.p.c. innanzi Codesto Ecc.mo Tribunale per le imprese qui di seguito integralmente riportate e trascritte:

1. vero che la società Euphon, al momento del licenziamento e della successiva revoca delle deleghe di AD, presentava una situazione finanziaria fortemente critica;
2. vero che i bilanci Euphon presentavano perdite negli ultimi anni;
3. vero che la Euphon nel dicembre 2012 era costretta a richiedere cigo per crisi coinvolgendo 37 lavoratori con decorrenza dal 14/01/2013 al 14/04/2013 e successivamente il 30/04/2013 nuovamente costretta a richiedere cigo per crisi coinvolgendo ancora 37 lavoratori con decorrenza dal 13/05/2013 al 10/08/2013;
4. vero che successivamente, visto il perdurare di tale crisi e vista la continua perdita di fatturato e di contratti, Euphon Spa in data 01/10/2013 è stata praticamente obbligata ad attivare una procedura di mobilità che coinvolgeva 20 lavoratori poi ridotta a 16 lavoratori a seguito di accordo sindacale del 18/10/2013 nel quale partecipa e firma l'accordo lo stesso Giorgio Nobile;
5. vero che Alla fine delle trattative con i lavoratori la suddetta procedura si è chiusa con l'uscita per mobilità di 10 lavoratori e di 1 lavoratore dimesso e, pertanto, i dipendenti totali sono passati da 41 a 30;
6. vero che, pur tagliando i costi sia del personale che di altre voci, la Euphon spa non è riuscita a mantenere i ricavi quindi la diminuzione continua degli stessi ha determinato l'obbligo di tagliare ancora costi e quindi di ricorrere nuovamente alla procedura di mobilità in data 07/11/2014 che coinvolgeva 8 lavoratori, poi confermati in sede di trattativa sindacale con accordo in data 14/11/2014 alla fine della quale sono usciti per mobilità 6 lavoratori e 2 licenziati per giusta causa;
7. vero che la suddetta riduzione di personale non è risultata ancora sufficiente e quindi la Euphon ha provveduto a concordare con un dirigente l'uscita dall'azienda ed a trasferire 5 lavoratori a Milano presso la società partecipata Volume srl, anche perché per il sito di Moncalieri dove effettivamente lavoravano è stato comunicato lo sfratto per morosità;
8. vero che, oltre a ciò, nonostante tutti gli sforzi per tagliare costi, la continua perdita di fatturato ha determinato l'obbligo della società ad interrompere il rapporto con Giorgio Nobile perché i pochissimi lavoratori rimasti erano gli operativi che producevano quel minimo di fatturato rimasto e quindi non c'era possibilità di riduzione ulteriore oltre al fatto che il costo di Giorgio Nobile era molto alto e visti tutti i tagli non c'era rimasto altro da fare;
9. vero che, alla fine della seconda procedura di mobilità e dei suddetti licenziamenti i dipendenti totali passavano da 30 a 20 oltre 1 a tempo determinato. Dei 21 dipendenti attuali, 5 sono in modo fisso presso la partecipata Volume srl a Milano;



Sentenza n. 428/2017 pubbl. il 16/01/2017
RG n. 56911/2015

10. vero che questi sono i dati di bilancio Euphon, sottoscritti dallo stesso Nobile:
- a) Bilancio 2011 ricavi euro 10.585.292 perdita euro 1.037.523 (firmato Nobile);
 - b) Bilancio 2012 ricavi euro 9.616.781 perdita euro 5.121.492 (firmato Nobile);
 - c) Relazione sulla gestione 2012 con evidenza grave stato di crisi (firmata Nobile);
 - d) Bilancio 2013 ricavi euro 7.670.635 perdita euro 1.979.519 (firmato Nobile);
 - e) Relazione sulla gestione 2013 con evidenza grave stato di crisi (firmata Nobile);
 - f) Bilancio 2014 ricavi euro 5.907.825 perdita euro 116.757;
 - g) Bilancio previsionale 2015 ricavi euro 4.500.000 perdita euro 100.000;
11. vero che, per quanto riguarda Volume Srl, il rapporto con Giorgio Nobile era esclusivamente di amministratore delegato ed il suo operato presso la società era strettamente legato a tale carica;
12. vero che lo stato di grave crisi delle aziende aggravato ulteriormente dalla perdita di contratti con clienti importanti come ad esempio Fiera Milano è stato molte volte discusso con il sig. Nobile anche animatamente, ma mai verbalizzato, proprio per non allarmare le banche, i clienti, i dipendenti ecc. nella speranza di superare la fase drammatica e quindi cercare di uscirne fuori senza tagli di personale ecc;
13. vero che della suddetta crisi aziendale Giorgio Nobile non ha mai disconosciuto niente, tanto è vero che ha sempre cercato di convincere la proprietà a versare importanti cifre per far fronte al grave stato di indebitamento di tutte le società in quanto continuamente venivano notificati atti legali di fornitori non pagati da molto tempo, senza mai dare risposte alla proprietà che chiedeva insistentemente di verificare e capire come intervenire e tagliare costi perché le aziende perdevano e producevano solo debiti, infatti i costi molto alti tra i quali il personale non si riusciva a coprirli con i ricavi che comunque tendevano sempre a diminuire;
14. vero che la perdita del contratto con Fiera Milano ha determinato la drastica riduzione di personale coinvolgendo 12 lavoratori e la perdita di ricavi importanti e ciò ha costretto la proprietà a decidere la fusione per incorporazione della Giulio Rancati srl per evitare ulteriori danni e rischi conseguenti ad una eventuale messa in liquidazione e chiusura della stessa;
15. vero che, nonostante tutti gli sforzi per tagliare costi importanti e riorganizzare l'azienda, si hanno ancora perdite sostanziose al bilancio 2014, forse solo nel 2015 con l'effetto del taglio di ulteriori costi - tra i quali uno molto importante è quello di Giorgio Nobile - e con la gestione diretta della proprietà si potrebbe arrivare vicino al pareggio di bilancio e quindi a scongiurare la chiusura definitiva di tutte le suddette società con la salvaguardia di tutti i restanti posti di lavoro;
16. vero che, considerando che Volume srl è proprietaria sia di Euphon Milano srl che Giulio Rancati srl sono praticamente da considerare come una unica società e il bilancio viene consolidato in uno unico, anche perché oltretutto operano insieme per gli stessi clienti, la Giulio Rancati srl è stata incorporata in Volume srl già nel 2014 e sarà così anche per Euphon Milano srl nel 2015, i dati di bilancio relativi agli ultimi tre esercizi evidenziano situazioni di grave perdita;
17. vero che il recesso del Nobile è stato dovuto unicamente dallo stato di crisi nel quale versava la società e dall'esigenza di riorganizzazione della stessa;
18. vero che, a seguito del recesso del Nobile quale dirigente, questi decise di non presenziare al CDA delle società convenute per motivi di "opportunità";
19. vero che, sempre a seguito del recesso del Nobile quale dirigente, questi si rifiutò di sottoscrivere documenti necessari e relativi alle posizioni dei dipendenti, rendendo necessario l'intervento diretto del Presidente del CDA;
20. vero che, la revoca delle deleghe da AD al Nobile avvenne per motivi di riduzione dei costi di gestione;
21. Vero che, detta revoca, avvenne dopo gli eventi di cui ai capitoli di prova sub e ed f;
22. vero che ogni accertamento e verifica sulle modalità di gestione del Nobile hanno avuto luogo solo in un secondo tempo e ben dopo l'avvenuto recesso per cui è causa;



Sentenza n. 428/2017 pubbl. il 16/01/2017
RG n. 56911/2015

23. vero che la Euphon Communication spa con sede in Torino e' proprietaria di un immobile con sede a Torino in via la Manta;
24. vero che l'amministratore delegato della Euphon spa, prima e dopo l'acquisto, era l'ing. Giorgio Nobile, 25. vero che, a causa di una decisione dell'ing. Giorgio Nobile, nel gennaio 2013, venne chiuso ed abbandonato lo stabilimento della Euphon spa, di Via La Manta;
26. vero che, all'epoca, Euphon aveva in affitto nelle vicinanze di via La Manta (Moncalieri) un magazzino per il quale veniva pagato un importo molto alto (magazzino che si poteva dismettere, spostandosi i materiali presso lo stabilimento di Via La Manta);
27. vero che la proprietà del magazzino (in Moncalieri) aveva intrapreso gli atti giudiziari e di sfratto nei confronti della Euphon spa;
28. Vero che, il Nobile ebbe ad insistere con la proprietà, a ciò contraria, per rinnovare l'affitto del magazzino di Moncalieri;
29. Vero che, in tal modo, il Nobile ottenne l'effetto di ritardare, in capo alla proprietà, la conoscenza dell'effettiva situazione presso l'immobile in via La Manta;
30. vero che con molto meno di quanto veniva pagato di affitto si sarebbe potuto tenere aperto la sede di via La Manta, evitandone il depauperamento;
31. vero che questa decisione ha comportato che prima dell'ingresso della nuova gestione nella proprietà, ladri più o meno ignoti (più volte e' stata chiamata la polizia che niente ha potuto) entrarono nella proprietà stessa e di strussero l'intero impianto elettrico, prelevando i cavi di rame e rompendo gli infissi in alluminio e le suppellettili, i plasma, le tv e quant'altro esistente, lasciato nelle stanze e nei teatri;
32. vero è che si è saputo solo a fine novembre 2014 che nei magazzini di via della Manta erano stati depositati materiali altamente pericolosi su autorizzazione del Nobile;
33. vero che la nuova proprietà ha dovuto permettere /obbligare Mediacontech ad entrare nei propri magazzini, ove erano depositati detti materiali attraverso una società di recupero e scarto materiali per provvedere alla loro distruzione in discarica;
34. vero che, all'atto della cessione della società, l'allora amministratore Giorgio Nobile non rinnovò l'assicurazione che tutelava da eventi di questo tipo gli amministratori della Euphon, esponendo gli stessi a rischi enormi;
35. vero che, all'interno del deposito, oltre ai materiali suindicati, c'erano tutti i mobili degli uffici di Mediacontech, che la stessa aveva fatto stoccare con la compiacenza dell'ing. Nobile presso questi magazzini prima di consegnarlo alla nuova proprietà (uffici operativi di Torino) scrivanie, sedie, scaffalature etc., riducendo detto immobile a discarica;
36. vero che, nelle vicinanze del magazzino, i primi di dicembre 2014, proprio prima che la Square spa provvedesse allo smaltimento delle pericolose pellicole, si è tenuto un *rave party* con la partecipazione di migliaia di persone contro le quali la polizia presente nulla ha potuto se non identificare alcuni di essi, mettendo in serio rischio la struttura e la città in caso d'incendio (vista la presenza di pellicole ed altro materiale altamente infiammabile ivi stipato);
37. Vero che gli arredi della sede di Milano società Mediacontech sono di proprietà di Euphon spa ed attualmente in uso di Mediacontech – su autorizzazione del Nobile - senza nulla pagare;
38. vero che, all'atto dell'acquisto della società Euphon, tra i beni di questa vi era il capannone industriale di Torino Via La Manta, il cui valore era di circa euro 5.900.000 e che, dopo il furto del rame e la distruzione dei materiali in magazzino, ha completamente perso il suo valore anche perché la valutazione sui costi per rimettere in sesto la struttura e' di circa 1.0000.000 di euro;
39. vero che i danni cagionati dal Nobile (per le ragioni e le causali esposte in memoria e che i testi potranno ribadire e confermare in fase testimoniale) e dalla sua gestione ammontano complessivamente ad euro 1.667.853,41.
- Indicandosi nuovamente a testi i sigg.ri: 1) Enzo Virgili – Anagni (FR); 2) Lucia Barillaro – Bruino (To); 3) Giovanni Giorgilli – Fiuggi; 4) Francesco Caponi – Fiuggi; 5) Alessandro Bonomo - Anagni.;



Sentenza n. 428/2017 pubbl. il 16/01/2017
RG n. 56911/2015

6) Alberto Orsini – Roma; 7) Maurizio Colombi – Vimercate (MB); 8) Alessandro Domenico Bertolo – Torino.

Si reitera, altresì, la richiesta di CTU tecnico-contabile in ordine ai danni provocati alle società convenute dal ricorrente, per come oggetto di relativa riconvenzionale.

Fermo quanto sopra, ci si oppone comunque, in caso di revoca / modifica dell'ordinanza del 20.04.2016, all'eventuale ammissione delle prove *ex adverso* articolate in quanto inammissibili ed irrilevanti per le motivazioni tutte già evidenziate nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. n.3 (...)

In denegata ipotesi di ammissione anche solo di alcuni dei capitoli di prova richiesti *ex adverso*, si chiede di essere ammessi a **prova contraria** sui medesimi capitoli con i testi indicati nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. secondo termine e sopra richiamati.

Sempre a prova contraria rispetto alle circostanze **sub. 3.1 – 3.18 della memoria ex art. 183 comma VI secondo termine della controparte**, si chiede ammettersi interpellò e prova per testi, con i medesimi testi, sulle seguenti ulteriori circostanze:

45. Vero che, gli amministratori Giorgilli Cristofer e Virgili Enzo vennero nominati amministratori solo nel febbraio 2014;

46. Vero che, di conseguenza, il bilancio 2013 venne redatto e preparato sotto la supervisione del solo Nobile;

47. Vero che, il bilancio 2013 venne approvato in tempi molto ristretti, dopo l'ingresso della nuova proprietà, e ciò su espresso invito del Nobile;

48. Vero che, in nessun momento i nuovi amministratori vennero informati circa le problematiche relative al finanziamento in questione;

49. Vero che, è consuetudine contabile accantonare a fondo rischi i finanziamenti deliberati, ma non ancora incassati;

50. Vero che, i finanziamenti vengono, poi, iscritti in conto capitale alla data dell'effettivo incasso;

51. Vero che, nel caso che ci occupa, l'accantonamento era stato fatto con esclusivo riferimento all'importo totale del finanziamento deliberato;

52. Vero che, per correttezza contabile, ove l'accantonamento fosse avvenuto in conseguenza di una possibile richiesta di restituzione del finanziamento, allora lo stesso accantonamento avrebbe dovuto riguardare solo ed esclusivamente l'importo dell'acconto ricevuto e non il totale del finanziamento deliberato;

53. Vero che, le contestazioni e richieste di restituzione del finanziamento vennero tenute celate dal Nobile ai nuovi amministratori e, più in generale, alla nuova proprietà;

Con riserva di ogni ulteriore deduzione e difesa nelle redigenda comparsa conclusionale e nella successiva memoria di replica.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

PREMESSO

A. che il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto



Sentenza n. 428/2017 pubbl. il 16/01/2017
RG n. 56911/2015

della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi¹;

RILEVATO

B. che la causa origina dal più ampio ricorso proposto avanti al Giudice del lavoro di Milano da Giorgio NOBILE contro la società di cui era dipendente e amministratore (delegato, vale a dire la EUPHON COMMUNICATIONS S.p.A.²) e contro la VOLUME s.r.l., controllata dalla prima, di cui l'attore era (solo) amministratore delegato;

B).1 che il primo giudice, all'esito dell'udienza del 9/9/2015, ha disposto la separazione dalla causa di lavoro vera e propria (*id est*, l'impugnazione proposta da NOBILE del suo licenziamento da EUPHON)

- delle domande di cui ai capi 4 / 9 delle conclusioni originarie (corrispondenti, tal quali, alle conclusioni attoree riportate in epigrafe *sub* nn. 1 - 6)
- nonché delle domande risarcitorie proposte da EUPHON e VOLUME in via riconvenzionale;

B).2 che occorre quindi tenere distinti, pur nell'obiettivo sovrapporsi degli eventi, i profili:

- a) del licenziamento dal NOBILE da dirigente di EUPHON (intimatogli il 12/11/2014 con la motivazione che *"come Le è ben noto, la ns. società versa in un profondo stato di crisi, che rende necessario e inevitabile procedere ad una non più procrastinabile ristrutturazione aziendale, nell'ambito della quale viene prevista la soppressione della posizione dirigenziale da Lei ricoperta (...)"*³),
- b) (causa definita dalle parti con conciliazione giudiziale)

¹ Canone redazionale ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui *"gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica"*.

² Di seguito, per brevità, EUPHON.

³ Cf. doc. 14 att.



Sentenza n. 428/2017 pubbl. il 16/01/2017
RG n. 56911/2015

- c) da quello della revoca delle deleghe gestorie ricoperte dall'attore in entrambe le società, posta in essere dai rispettivi consigli di amministrazione il 17/11/2014 previa convocazione in data 12/11/2014⁴,
- d) deleghe che gli erano state conferite sia in EUPHON che in VOLUME il 28/2/2014 (previa nomina -e nel caso di EUPHON, conferma- del NOBILE a componente del consiglio sino all'assemblea di approvazione del bilancio 2016), con compenso annuale lordo in EUPHON di € 30.000,00 (laddove agli altri amministratori venne riconosciuto un compenso di € 8.100,00 per il 2014 e di € 10.800,00 per gli esercizi successivi) e in VOLUME di € 32.000,00⁵;

C. che insorti gravi contrasti gestionali col socio unico di EUPHON e i suoi soci di riferimento (facenti capo alla famiglia GIORGILLI⁶), e ricevuta (parallelamente alla citata lettera di licenziamento da EUPHON) la convocazione del consiglio di amministrazione sia di EUPHON che di VOLUME con all'ordine del giorno la "rideterminazione dei poteri attribuiti ai consiglieri", Giorgio NOBILE rispose a quest'ultima il 14/11/2014 con comunicazioni del seguente tenore:

C).1 "(...) in pari data alla convocazione del Consiglio di Amministrazione (...) ho ricevuto una comunicazione di licenziamento con effetto immediato, unitamente alla comunicazione secondo cui sarei privato anche "di tutti i poteri correlati all'incarico dirigenziale...". Al di là dei temi connessi all'illegittima risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale, con mia comunicazione in data 13 novembre 2014⁷ ho chiarito che la mia carica di amministratore delegato è del tutto autonoma rispetto alla posizione di lavoro subordinato dirigenziale",

C).2 salvo concludere che "nonostante quanto precede, ravviso ragioni di opportunità che mi inducono a non partecipare al Consiglio di amministrazione del 17 novembre

⁴ Cfr. docc. 17 - 18 e 19 - 20 att.

⁵ Cfr. docc. 5 - 9 att. A pag. 11 del ricorso si specifica infatti che "parimenti fece Volume confermando i compensi all'Ing. Nobile e attribuendo nuovi compensi agli amministratori Virgili e Giorgilli".

⁶ In particolare Giovanni GIORGILLI, socio di maggioranza di UPCOMING s.r.l. (resasi acquirente di EUPHON nel febbraio 2014) e Cristofor GIORGILLI, nominato presidente del consiglio di amministrazione di entrambe le convenute.

⁷ Missiva nella quale il NOBILE aveva denunciato che tale rapporto era stato "illegittimamente risolto", diffidando la società "fin quando la mia carica di amministratore delegato (...) permarrà (...), dal porre in essere atti che contrastino con i miei poteri e le mie prerogative (...)": cfr. doc. 15 att.



Sentenza n. 428/2017 pubbl. il 16/01/2017
RG n. 56911/2015

prossimo", invitando il segretario dell'adunanza consiliare a dare atto a verbale dell'assenza giustificata⁸,

D. che in entrambi i verbali delle adunanze consiliari del 17/11/2014, la revoca di tutte le deleghe (non solo quelle attribuite al NOBILE, pur indubbiamente le più rilevanti) e il loro accentramento nella persona del Presidente Cristofer GIORGILLI risulta unicamente dall'inciso "*il Presidente informa i presenti circa i motivi e le ragioni che rendono opportuno nell'ambito della relativa riorganizzazione societaria, rideterminare i poteri attribuiti ai singoli consiglieri*"⁹;

D).1 che la conseguente richiesta di chiarimenti ed integrazione del verbale inoltrata dal NOBILE il 21/11/2014¹⁰ è rimasta senza risposta sino alla causa, tanto che *medio tempore* l'attore, menzionandola esplicitamente e denunciando che "*la revoca delle mie deleghe appare effettuata in palese violazione (...) dell'obbligo di cui all'art. 1375 cod. civ.*", rassegnò il 10/12/2014 dimissioni "per giusta causa" da entrambi i consigli di amministrazione preannunciando la richiesta di risarcimento dei danni qui in esame¹¹;

D).2 che l'attore ha individuato il danno nella mancata percezione degli emolumenti che, in difetto della arbitraria revoca delle deleghe e delle sue forzate conseguenti dimissioni, sarebbero maturati sino al maggio del 2017, pari in EUPHON ad € 75.000,00 e per VOLUME ad € 80.000,00¹²;

RILEVATO ALTRESI'

E. che EUPHON e VOLUME, costituitesi *uno actu* (e facendo peraltro confusione tra nomina assembleare a consigliere di amministrazione e conferimento delle deleghe da parte del consiglio¹³), hanno inizialmente riconosciuto esser "*sin troppo ovvio che la revoca delle deleghe (...) è logica conseguenza del licenziamento operato, non parendo*

⁸ Cfr. docc. 21 - 22 att.

⁹ Cfr. i docc. citati in nota 4.

¹⁰ Cfr. doc. 23 att.

¹¹ Cfr. docc. 25 - 26 att.

¹² Il computo, svolto sulla delibera assembleare di nomina e quindi sui 30 mesi di carica decorrenti dal dicembre 2014 al maggio 2017, è esplicitato da ultimo spiegato alla pag. 30 - 31 della comparsa conclusionale.

¹³ Cfr. pag. 19 della loro "*memoria difensiva di costituzione con domanda riconvenzionale*", ove si legge che "*g) incarichi di A.D. di riferimento erano distinti e disgiunti (al contrario delle deleghe) dall'incarico dirigenziale di cui era stata disposta la risoluzione*".



Sentenza n. 428/2017 pubbl. il 16/01/2017
RG n. 56911/2015

logico né possibile (...) lasciare ad un soggetto con cui è stato risolto il 'rapporto' le deleghe in precedenza assegnate", tanto da concludere che "il Nobile ha ritenuto assai opportunamente di dimettersi da A.D. e la società, condividendo le relative scelte del Nobile, non formula domanda (...) in ordine (...) alle proposte dimissioni"¹⁴;

E).1 che negli atti successivi, e precisamente nella memoria ex art. 183 co. 6° n. 1 del 24/2/2016, le convenute hanno mutato impostazione nel senso che

- le dimissioni rassegnate il 10/12/2014 dal NOBILE dalla carica di consigliere di amministrazione non potevano ritenersi "giustificate dalla revoca delle deleghe di A.D. o da altre condotte delle società convenute, ma (...) dal fatto che il Nobile, all'esito del proprio licenziamento da dirigente, ritenne, sulla base unicamente di una sua personale valutazione soggettiva, non più opportuno continuare a sedere in consiglio di amministrazione"
- atteso che "le società resistenti (...) non avevano mai, in alcun momento, manifestato l'intenzione di rimuovere l'Ing. Nobile dal Consiglio di Amministrazione, avendo solamente ritenuto (...) di rinunciare al contributo di quest'ultimo, quale dipendente, alla luce della grave situazione economica e finanziaria del gruppo" e di dover per la stessa ragione "rideterminare le deleghe ai consiglieri di amministrazione, anche in questo caso in una più che legittima azione di riduzione dei costi di gestione delle relative società e di riorganizzazione ed accentramento della carica di A.D. –senza oneri per le società –nelle mani dello stesso Presidente Cristofer Giorgilli";

E).2 che nella medesima memoria, quanto alla domanda riconvenzionale da esse svolta, le convenute hanno:

- riepilogato in fatto alle pagine 6 - 9 le contestazioni mosse all'ing. NOBILE (con aggiunta di una, ulteriore, relativa al finanziamento concesso dal MISE per l'importo totale di €. 393.660,00, di cui una prima rata già incassata, ed alle contestazioni solo successivamente apprese di MISE / Banca Intesa / Mediocredito)

¹⁴ Cfr. pagg. 19 - 20 dell'atto costitutivo delle società convenute.



Sentenza n. 428/2017 pubbl. il 16/01/2017
RG n. 56911/2015

- precisandone definitivamente il titolo nel senso del "*l'evidente e gravissima responsabilità dell'Ing. Nobile il quale, con la sua condotta evidentemente imperita e negligente, nella qualità di amministratore, ha gravemente diminuito e depauperato il patrimonio aziendale e societario ed ha cagionato gravissimi danni alle convenute*"
- e concludendo pertanto (pag. 10) nel senso dell'accertamento della "*responsabilità dell'Ing. Nobile per violazione dei doveri e responsabilità inerenti la propria posizione di Amministratore delle società convenute*", con sua conseguente condanna "*a risarcire dette società (...) dei danni tutti subiti e quantificati in complessivi € 1.667.853,41, o, comunque, nella somma maggiore o, in subordine, minore che risulterà di giustizia (con quantificazione da effettuarsi anche in via equitativa ex art. 1226 c.c. eventualmente, anche a mezzo della richiesta CTU tecnico-contabile)*";

RILEVATO PRELIMINARMENTE

F. che nella sua memoria del 23/3/2016 l'attore, preso criticamente atto della predetta modifica della domanda riconvenzionale anche alla luce del fatto "*nessuna allegazione delle convenute ha ad oggetto asseriti inadempimenti fatti valere specificamente da Volume S.r.l., né tanto meno danni che la medesima società avrebbe subito*", ha espressamente eccepito che "*le società convenute non hanno prodotto in causa copia delle rispettive delibere assembleari autorizzative l'esercizio delle azioni di responsabilità ex art. 2393, comma 1, e 2476 cod. civ.*"¹⁵;

F).1 che a tale eccezione EUPHON e VOLUME, nella loro memoria ex art. 183 co. 6° n. 3 c.p.c. del 18/4/2016 e alla successiva -ultima- udienza del 20/9/2016, nulla hanno replicato, limitando soltanto in comparsa conclusionale a chiedere un termine per sanare il difetto di autorizzazione¹⁶;

F).2 che tuttavia, intervenendo autorevolmente sull'interpretazione dell'art. 182 c.p.c., applicabile -e costantemente applicato da questa Sezione specializzata- anche a difetti

¹⁵ La necessità della previa delibera assembleare anche in ipotesi di azione sociale di responsabilità promossa da ss.r.l. costituisce principio pacifico: v. per tutte la sentenza di questa Sezione specializzata n. 11659 del 2 - 3/10/2014, ove la trascrizione della precedente ordinanza collegiale in tal senso dell'11/4/2014.

¹⁶ Tra l'altro, fraintendendo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità citata *infra* nel testo: cfr. pag. 11 della loro comparsa conclusionale.



Sentenza n. 428/2017 pubbl. il 16/01/2017
RG n. 56911/2015

di autorizzazione (e quindi di condizioni speciali dell'azione sociale di responsabilità) quali quello in esame, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno recentemente affermato:

- che se in linea di principio i difetti elencati dal secondo comma della norma processuale in esame possono essere sanati senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie ed anche in fase di impugnazione,
- qualora invece il rilievo del vizio (non sia officioso ma) provenga dalla controparte, l'onere di sanatoria del "rappresentato" sorge immediatamente senza necessità di assegnare un termine che non sia stato motivatamente richiesto, atteso che sull'eccezione di parte è onere di chi ne sia destinatario contraddire¹⁷;

F).3 che pertanto, poiché né EUPHON né VOLUME hanno tempestivamente provveduto in tal senso, nessun termine può esser loro assegnato onde le domande riconvenzionali da esse svolte debbono esser dichiarate senz'altro inammissibili con assorbimento di qualsiasi ulteriore profilo e senza possibilità di conoscerne il merito;

RITENUTO QUANTO ALLA DOMANDA ATTOREA

G. che anche la giurisprudenza di legittimità -secondo indirizzo già adottato da questa Sezione specializzata e correttamente citato dall'attore¹⁸- ha di recente statuito come nelle società di capitali, pur nel silenzio dell'art. 2381 c.c., la revoca della delega all'amministratore delegato decisa dal consiglio di amministrazione debba essere assistita da giusta causa, sussistendo in caso contrario il diritto del revocato al risarcimento dei danni eventualmente patiti;

che infatti va applicato tale fattispecie in via analogica l'art. 2383 co. 3° c.c. (disciplinante la revoca degli amministratori da parte dell'assemblea), ricorrendone la medesima *ratio* per la quale, pur nella libertà del conseguimento degli interessi e degli obiettivi societari, in assenza di giusta causa deve parimenti tenersi conto del sacrificio economico e sociale dell'amministratore conseguente alla revoca, soprattutto quando la

¹⁷ Cass. SS.UU., Sentenza n. 4248 del 4/3/2016 (Rv. 638746).

¹⁸ Da ultimo, all' pag. 8 della sua comparsa conclusionale.



Sentenza n. 428/2017 pubbl. il 16/01/2017
RG n. 56911/2015

delega -come nel caso di specie- comporti un'attività remunerata suscettibile di valutazioni professionali nel mercato dei *manager*¹⁹;

H. che nella fattispecie in esame pare poi al Tribunale dirimente la circostanza che, sia all'atto della revoca che -nonostante l'esplicita richiesta del NOBILE in tal senso- nel successivo scambio di comunicazioni scritte, le specifiche ragioni della sottrazione all'attore delle importanti deleghe gestorie sono rimaste del tutto inesprese, essendosene tentata la giustificazione (anche con denuncia di irregolarità mai prima contestate al NOBILE) soltanto in causa;

che deve invece ribadirsi la necessità che le ragioni della revoca anche delle sole deleghe, per la stessa identità di *ratio* sopra evidenziata con la disciplina della revoca dalla carica (e come per tale ipotesi più volte affermato nella giurisprudenza di questo Tribunale), siano esplicitate nell'ambito della stessa decisione anche nelle società a responsabilità limitata, senza che esse,

- appartenendo esclusivamente all'organo sociale competente (assemblea o consiglio di amministrazione) ogni valutazione in proposito
- ed avendo l'interessato diritto di conoscerle al fine predisporre la propria eventuale opposizione anche giudiziale,

possano essere integrate in prosieguo o nel corso del giudizio²⁰;

RITENUTO PERTANTO

I. che per tale assorbente ragione, e senza quindi necessità alcuna di ulteriore istruttoria, le delibere assunte dai consigli di amministrazione sia di EUPHON che di VOLUME il 17/11/2014 devono ritenersi assunte in difetto assoluto di giusta causa, legittimando sia la conseguente decisione del NOBILE -necessitata dall'abuso subito- di dimettersi dai consigli stessi, sia la sua richiesta risarcitoria;

che a tale ultimo riguardo,

¹⁹ Così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7587 del 15/4/2016 (Rv. 639463 - 01).

²⁰ Cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23557 del 12/9/2008 (Rv. 605346), che ha applicato alle ss.r.l. la norma dettata dal terzo comma dell'art. 2383 c.c. (ante riforma, ma sul punto immutata); e da ultimo, fra le altre, la sent. n. 33697/15 emessa da questa Sezione specializzata il 5 - 13/3/2015.



Sentenza n. 428/2017 pubbl. il 16/01/2017
RG n. 56911/2015

- a) essendo pacifico che la maggior remunerazione riconosciuta all'attore per l'intero triennio di carica (scadente con l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016) era giustificata proprio dalle speciali e rilevanti deleghe gestorie concesse gli,
- b) ma dovendo detrarsi dall'importo annuale rispettivamente di € 30.000,00 ed € 32.000,00 quello di € 10.800,00 che al NOBILE sarebbe stato comunque riconosciuto quale consigliere non delegato di EUPHON e VOLUME ove non avesse deciso (sia pur legittimamente) di dimettersi ,
- c) e in difetto di eccezione alcuna delle convenute in ordine a ipotetiche diverse e remunerate cariche *medio tempore* riassunte dal NOBILE,

il lucro cessante patito dall'attore può esser legittimamente computato:

- quanto a quello causatogli da EUPHON, in € $[(30.000 : 12) - (10.800 : 12)] \times 30$, e quindi in € 48.000,00

- e quanto a quello causatogli da VOLUME, in € $[(32.000 : 12) - (10.800 : 12)] \times 30$, e quindi in € 53.000,00²¹,

in ambo i casi ai valori attuali della moneta (attesa l'irrelevanza dell'inflazione maturata nei due anni e mezzo trascorsi) e con gli interessi dalla data della domanda (27/1/2015);

RITENUTO INFINE

L. che le società convenute, in solido fra loro per l'identità di posizione processuale ed interessi sostanziali, dovranno rifondere a Giorgio NOBILE le spese del giudizio, liquidabili nella congrua misura di complessivi € 28.607,00 (di cui € 607,00 per esborsi di iscrizione a ruolo), oltre su € 28.000,00, al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) e alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;

M. che non paiono invece sussistere le ragioni per ritenere la resistenza in giudizio delle convenute come abusiva, anche alla luce dell'obiettivo dissenso su importanti scelte operative che ha preceduto l'estromissione dell'attore dalle aziende del gruppo GIORGILLI,

²¹ Valore minimamente arrotondato per di fetto.



Sentenza n. 428/2017 pubbl. il 16/01/2017
RG n. 56911/2015

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle residue domande proposte da Giorgio NOBILE nei confronti della EUPHON COMMUNICATIONS S.p.A. e della VOLUME s.r.l. già con ricorso depositato il 27/1/2015 nonché sulle domande riconvenzionali svolte dalle società convenute nella memoria di costituzione depositata il 3/4/2015, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. **dichiara inammissibili** le domande proposte dalle convenute in via riconvenzionale;
2. **dichiara** priva di giusta causa la revoca delle deleghe gestorie già attribuite all'attore posta in essere dai consigli di amministrazione della EUPHON COMMUNICATIONS S.p.A. e della VOLUME s.r.l. con distinte deliberazioni in data 17/11/2014, e per l'effetto
3. **condanna** la EUPHON COMMUNICATIONS S.p.A. a risarcire Giorgio NOBILE nella misura di complessivi € **48.000,00** ai valori attuali della moneta, oltre agli interessi al saggio di legge tempo per tempo vigente dal 27/1/2015 all'effettivo pagamento;
4. **condanna altresì** la VOLUME s.r.l. a risarcire Giorgio NOBILE nella misura di complessivi € **53.000,00** ai valori attuali della moneta, oltre agli interessi al saggio di legge tempo per tempo vigente dal 27/1/2015 all'effettivo pagamento;
5. **condanna infine** la EUPHON COMMUNICATIONS S.p.A. e la VOLUME s.r.l., in solido fra loro, a rifondere a Giorgio NOBILE le spese del giudizio, che **liquida** in complessivi € **28.607,00**, oltre sull'imponibile indicato in parte motiva al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (Cpa) e alla rivalsa dell'I.v.a alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2017

il giudice estensore

il Presidente

Guido Vannicelli

Vincenzo Perozziello

